



Procedimento n. 1812/17 R.G.N.R. Mod. 21



Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

**DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO EMESSO IN VIA DI URGENZA DAL
P.M. a contestuale
RICHIEDA AL GIP DI CONVALIDA ED EMISSIONE DI DECRETO DI
SEQUESTRO PREVENTIVO
- art. 321 c.p.p., 104 D.Lv. 771/89 -**

Il Pubblico Ministero dott. Davide Spina;

visti gli atti del procedimento sopra indicato iscritto nei confronti di:

> ARNONE Giuseppe, nato a Agrigento il 6.2.60.

Difeso di Ufficio dall'Avv. Sandro Vassalli del Foro di Caltanissetta, con studio in Caltanissetta, via Libertà n. 186, n° tel. 3336587987 - 0934555050 (Rich. n° 30171261767).

INDAGATO

- a) del reato previsto e punito dagli artt. 31 e 368 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno e rimessa e, in tempi diversi, con comunicazioni del 24.8.17, indirizzate, rispettivamente, alla DIGOS di Agrigento e alla Procura della Repubblica di Agrigento, recanti, in foglio allegato, il seguente testo "Pepe Arnone cerca un chincio a San Leone per ospitare una serata spettacolo A CABARET-VERITA", tratto dalla pubblicazione *LA BANDA ALFANO E LA PROCURA A DELINQUERE - Storia vera del Ministro del malaffare, dei suoi ladroni e della magistratura complice a cura del "berlingueriano" avv. Giuseppe Arnone - Responsabile Unico* ..., e, dunque, anche attraverso un esplicito rinvio alla separata pubblicazione dal titolo "*LA BANDA ALFANO E LA PROCURA A DELINQUERE - Storia vera del Ministro del malaffare, dei suoi ladroni e della magistratura complice*", incolpava, pur sospetti innocenti, il Ministro degli Affari Esteri ALFANO Angelino e i magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Agrigento dei delitti di associazione a delinquere, concussione, corruzione, omissione di atti di ufficio;
Con la recidiva specifica e nel quinquennio.
Accertato in Agrigento, il 24.8.17.
- b) del reato previsto e punito dall'art. 340 comma 1 e 2 c.p. perché, mediante la comunicazione scritta di cui alla lettera a) del capo d'imputazione, diretta alla Procura della Repubblica di Agrigento, offendeva l'onore e il prestigio del predetto Corpo giudiziario a causa delle sue funzioni, segnatamente, in ragione delle scelte investigative e delle conseguenti determinazioni adottate sui fascicoli d'indagine;

Con la recidiva semplice.
Accertato in Agrigento, il 24.8.17.

Rienuito che la libera stampa, distribuzione e affissione dei mezzi pubblicitari e di divulgazione indicati in imputazione (volantini e separata pubblicazione) possono aggravare le conseguenze del reato sopra indicati (*periculum in mora*), in relazione alla possibilità che: 1) vengano iterati ulteriori procedimenti penali, a carico delle persone offese, dalle diverse Autorità giudiziarie territoriali competenti a determinarsi su fatti non devoluti alla cognizione esclusiva della Procura della Repubblica di Agrigento (i fatti rappresentati negli elaborati oggetto di censura possono consumarsi non solo in territorio di Agrigento); 2) in ogni caso, scritti analoghi possano essere inviavisi mediante postino alla Procura della Repubblica di Agrigento, destinataria, già in passato, delle relazioni e documenti "tipografici" del preventivo;

Considerato in particolare che sostiene il *famus boni iuris* della comunicazione, da molti all'opera della persona sottoposta ad indagini, come desumibile, in particolare dalla documentazione presente in atti, ove è dato rilevare l'uso di espressioni che trascendono la comprensibile e consentita tipica all'attività giurisdizionale, tramodando nella denuncia, priva di alcun elemento circostanziante, di gravissimi fatti di reato, consumati, indiscriminatamente, da tutti i soggetti al servizio presso la Procura della Repubblica di Agrigento e da alcuni rappresenti politici magistrati;

Rilevato, inoltre, che la Procura della Repubblica di Agrigento è stata ipnotrofata con il termine "LA PROCURA A DELINQUERE", con grave e palese affronta all'onore e del prestigio del prefatto Corpo giudiziario;

Rilevato ancora che per la struttura di reperibilità, rappresentata dalla imminente distribuzione degli strumenti pubblicitari e di divulgazione indicati, non è possibile attendere il provvedimento del giudice, mentre è concreto il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato;

Visti gli artt. 329 e segg. e l'art D.l.v. 27/8/80

DISPONE

Il sequestro preventivo di tutti i volantini e delle pubblicazioni indicate in imputazione ed ancora presso l'oggetto:

Il presente atto vale anche quale informazione di garanzia ex art.369 c.p.p. nei confronti della persona sottoposta alle indagini, con invito per la stessa ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nella forma di legge nonché di dichiarare ed eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della riuscita dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato ed eletto, e che in caso di mancanza, insufficienza od indebolita della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

C O M U N I C A

Al Predictio Indagato che gli è stato nominato difensore d'Ufficio l'Avv. Sandro Valenza del Foro di Caltanissetta, con studio in Caltanissetta, via Libertà n. 186, n° tel. 3336587987 – 0934555600 (Ricn. n° 20171261767), nominato d'Ufficio ex art. 97 c.p.p.

INFORMA

l'indagato;

ai sensi dell'art 369 c.p.p. c. 1 bis (introdotto con D.lgs 1.07.2014 n.101) che, ad eccezione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art 407 c.2 lett. a), la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa ovvero i rispettivi difensori hanno diritto alla comunicazione delle iscrizioni al registro delle notizie di reato di cui ai c.1 e 2 dell'art 335 c.p.p. ove ne facciano richiesta.

ai sensi dell'art.369 bis c.p.p.che:

- a) la difesa tecnica nel procedimento penale è obbligatoria;
- b) l'indagato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia ed è avvertita che, in mancanza, non è assistito da quello nominato d'ufficio;
- c) ha l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- d) le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono previste dall'art. 36 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, secondo il quale può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.369,24. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia ivi compreso l'elenco. In tal caso i limiti indicati sono elevati, a norma dell'art. 92, di € 17.032,91 per ciascuno vita-familiari conviventi con l'interessato.
- e) i limiti di reddito sopra indicati, a norma dell'art 77 del D.P.R. citato, sono adeguati ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice INIAT per il prezzo al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, verificandosi dichiarativa frequentata;
- f) l'indagato che non parla la lingua italiana, a norma dell'art 143 c.p.p., ha diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete a fini di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata ed a ottenere la traduzione scritta degli atti fondamentali del procedimento indipendentemente dall'esito del procedimento e di seguire il corso degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha diritto all'interprete, qualifica, un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, avendo al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo, sia da fornire il riconoscimento dei diritti e della facoltà della difesa dell'informazione di parola, dell'interpretazione del diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'aperto di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'admissione preliminare e la chiamata a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

A V V E R T E

L'indagato che dovendosi procedere al sequestro di quanto indicato, la nomina del difensore di Ufficio verrà fatta nell'ipotesi in cui egli, presente al compilimento dell'atto, non nominerà un difensore di fiducia.

In ogni caso egli ha diritto alla consegna di copia del decreto di sequestro e del relativo verbale di esecuzione; proporre richiesta di riacquisto contro l'atto di sequestro; a presentare richiesta di restituzione delle cose sequestrate e, nel corso delle indagini preliminari, proporre opposizione contro l'eventuale soggetto da parte del P.M., sulla quale il giudice delle indagini preliminari provvederà a norma dell'art. 127 c.p.p., a richiedere il rilascio gratuito di copia autentica dei documenti sequestrati, se prima legittimamente detenuti; ad ottenere copie, estratti o certificati delle parti dei volumi o del registro non soggetto al sequestro.